Sent. n. 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico LORENZINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 9025 del registro di segreteria, depositato in data 3 ottobre 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti di TRIPODI Gaetano, nato a Roma il 20/02/1947 - C.F.: TRPGTN47B20H501C, nella sua qualità di agente contabile esterno per il Comune di Maratea (PZ) per l'esercizio 2019, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva "VILLA RACHELE APARTMENTS", con sede legale/operativa in Maratea, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo al predetto esercizio finanziario.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 76 del 26/10/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto per l'esercizio finanziario 2019.

In data 29/02/2024, l'agente contabile Tripodi Gaetano depositava, mediante il sistema "Deposito degli Atti e Documenti" (DAeD), il conto giudiziale per l'anno 2019 debitamente parificato, riferito alla struttura ricettiva in epigrafe.

Con istanza depositata in data 14/10/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata l'udienza *"….per la prosecuzione del giudizio, per prendere, ad esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto depositato, dichiarare la cessazione della materia del contendere*".

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale

di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, il conto relativo all'anno 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione.

Pertanto, viste le richieste del P.M. formulate in udienza, questo Giudice deve conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr.: Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Unico
f.to digitalmente
Cons. Federico Lorenzini

Depositata in Segreteria il 04/02/2025

Il Segretario d’udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo